



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	
Data	Mercoledì 20 giugno 2013
Ordine del giorno	<ul style="list-style-type: none">1) SUAP-ComUnica2) manuale adempimenti RI:3) varie ed eventuali
Presenti	<ul style="list-style-type: none">CCIAA BolognaCCIAA RiminiCCIAA Forlì-CesenaCCIAA RavennaCCIAA FerraraCCIAA ModenaCCIAA ParmaCCIAA PiacenzaCCIAA Reggio-Emilia

Assenti	/
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Relaziona Agostinelli di InfoCamere che illustra la vigente normativa in materia di SUAP e lo scambio di informazioni e documenti tra le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.</p> <p>I presenti desumono quanto segue.</p> <p>E' obbligatorio che le PPAA si scambino le informazioni in modalità telematiche secondo specifiche tecniche previste dall'allegato tecnico del regolamento ed agli standard pubblicati sul portale. Inoltre il SUAP deve trasmettere al registro delle imprese, sempre in modalità telematica, tutti i dati che devono confluire nel fascicolo d'impresa.</p> <p>Principali riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. n. 160/2010 (SUAP), art. 4 comma 8; - CAD: obbligo di utilizzo del canale telematico (il dirigente è passibile di responsabilità dirigenziale e di danno erariale se non utilizza tale canale) - DPCM luglio 2011 (dal 1° luglio 2013 gli scambi avvengono solo per via telematica). <p>E' indispensabile potere colloquiare con un SUAP efficiente perché eventuali inefficienze si riverberano sulle imprese e sul registro delle imprese (perdita di dati).</p> <p>Inoltre l'art. 5 comma 2 del DPR n. 160 prevede espressamente che la SCIA, se contestuale alla ComUnica, debba essere inviata al registro delle imprese che la inoltra al SUAP.</p> <p><u>La SCIA cartacea ricevuta dal Comune non ha rilevanza giuridica</u>: purtroppo nei fatti viene accettata e poi utilizzata dall'impresa per presentare la ComUnica a comprova dell'avvenuto adempimento burocratico.</p> <p>Vi è poi il problema che se l'impresa presenta la SCIA al Comune, si può determinare un disallineamento tra la data denunciata in SCIA e la denuncia di inizio attività al registro delle imprese.</p> <p><u>Dal 1° luglio si può fare riferimento al DPCM luglio 2011 e proprio all'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 160 per dire che la carta non è più idonea ad avviare un procedimento di parte</u> (a Firenze ed in Lombardia la pratica viene respinta) e che le</p>

predette date devono coincidere.

Per non penalizzare le imprese, bisogna quindi concordare un percorso coi propri comuni sul territorio che preveda un periodo transitorio scaduto il quale la carta non viene più ammessa.

Peraltro la via telematica si sta affermando sempre più come unico mezzo di dialogo tra SUAP ed amministrazioni pubbliche: vi sono già delle disposizioni, provenienti da Enti diversi dal MiSE, che prevedono la comunicazione nella sola forma telematica al SUAP (quali ad esempio l'art. 4 del DPR 59/2013 in tema di Autorizzazione ambientale ed il DM 07/08/2012 in tema di prevenzione incendi).

L'art. 4 del DPR. N. 160/2010 stabilisce le modalità di dialogo CCIAA-Comune per alimentare il fascicolo d'impresa: la camera che riceve la SCIA con il collegamento telematico rende disponibile al SUAP la visura dell'impresa; il SUAP fa la sua istruttoria e trasmette gli esiti al registro delle imprese, sempre in modalità telematica. E' indispensabile che vi sia la comunicazione di ritorno.

Art. 43-bis DPR n. 445/00: ha espanso la comunicazione prevista dal DPR n. 160, precisando che il SUAP trasmette esclusivamente in modalità telematica la documentazione alle altre PPAA interessate e poi invia alla CCIAA ai fini del loro inserimento nel REA e nella raccolta di un fascicolo informatico il duplicato informatico dei documenti ricevuti e rilasciati dal SUAP (es: SCIA presentata ed esito dell'istruttoria). Questo contenitore non fa parte del registro delle imprese, ma è un fascicolo che la camera di commercio raccoglie e custodisce (su di esso la camera non effettua alcuna istruttoria). E' importante che la documentazione sia organica e completa per avere una visione d'insieme e nazionale dell'impresa (comprese quindi tutte le informazioni relative all'attività che svolge).

L'inserimento nel fascicolo dell'impresa per la camera di commercio avviene in modo automatico; per il comune la modalità di alimentazione dipende dal tipo di programma utilizzato.

Bisogna evitare che l'utenza mandi al SUAP le pratiche via PEC ma incentivare l'utilizzo

del sistema telematico (salvo situazioni di emergenza/malfunzionamento): in questo modo molti dati sono già pre-inseriti ed il SUAP non deve ricaricarli manualmente.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA SUAP E REA

- **SPCoop (SUAP-ER)**- Cooperazione Applicativa (un colloquio diretto tra applicativi InfoCamere e quello di Lepida. Occorrono semplici configurazioni all'interno di un sistema che è regionale e che quindi è applicabile a tutti i comuni della regione.) Questa è la soluzione preferibile anche per la Regione perché non vanifica l'investimento fatto dalla Regione fino ad oggi. Tutti i comuni attualmente utilizzano la parte del front office; va implementato il back office.

La Regione ha un suo strumento informatico (PEOPLE, acquisito da InfoCamere e personalizzato) per la gestione SUAP. E' necessario che i comuni chiedano a Lepida che predisponga un sistema di dialogo tra SUAP e camere di commercio. Questa è una soluzione che i comuni potrebbero fare in modo autonomo senza un nostro coinvolgimento.

Se il Comune non è in grado di attivare il predetto canale, si propone il

- **SU.RI.** (SUAP- registro imprese: ha come svantaggio il fatto che impone il caricamento manuale dei dati).

In subordine, come ultima possibilità, si può proporre il

- **SUAP camerale** (è una piattaforma integrata che utilizzano i SUAP che sono in convenzione con la camera di commercio): piattaforma completa per assolvere appieno alle disposizioni della norma.

Come singole camere si può proporre ai comuni di fornire uno dei nostri 3 sistemi da mettere a disposizione eventualmente anche in modo gratuito.

Si propone quindi di fare opera di sensibilizzazione sul territorio invitando Provincia e comuni, nel corso del mese di luglio, anche per capire quali sono le

esigenze e le difficoltà .

Poi ci si ritrova in sede di network per stabilire una strategia comune di intervento e per quantificare le eventuali risorse da destinare, nonché per concordare tempi e modi (possibilmente in modo uniforme in regione).

VISIBILITA' DELLE INFORMAZIONI DI RITORNO

Indipendentemente dallo strumento utilizzato per alimentare il REA, la camera ha visibilità delle informazioni che provengono dal SUAP in due modalità complementari:

- in SCRIBA : funzione "*comunicazione in SUAP*". Dà la lista di tutte le comunicazioni di ritorno. Da qui si sa se la pratica è stata respinta dal SUAP.

Questo è l'obiettivo di minima da richiedere ai Comuni che, se non utilizzano il SUAP-ER (con il quale arrivano gli avvii di procedimento presso il SUAP, tutte gli scambi con l'impresa e l'esito finale), dovrebbero caricare in SURI almeno l'esito negativo della pratica (e non tutte le interlocutorie intercorse). Qualsiasi comune è in grado di farlo e quindi bisogna convincere ad utilizzare lo strumento (presupposti: occorre un intervento manuale per la spedizione della singola pratica; serve inoltre il protocollo informatico. Con un programma si potrebbe anche prevedere l'automatizzazione dell'inoltro).

Quando arriva una comunicazione dal SUAP si apre un protocollo che compare in visura.

Con la comunicazione degli esiti, arriva in camera di commercio anche tutta la documentazione a corredo che va ad alimentare il fascicolo d'impresa

- FASCICOLO D'IMPRESA: è consultabile dentro ATTIWEB esclusivamente ad uso interno per le camere di commercio (al momento non può essere utilizzato per l'esterno; verrà stabilito più avanti quale parte potrà essere resa consultabile da parte dell'utenza). E' importante ai fini istruttori. Vale anche per le imprese non ancora iscritte nel registro delle imprese: da qui si possono vedere anche le imprese che hanno presentato una SCIA ma non hanno fatto denuncia al registro delle imprese). La banca dati viene alimentata in tempo reale.

2) Manuale adempimenti

Si prosegue l'esame delle schede ed alla correzione di alcuni refusi presenti nelle schede delle s.p.a. e nel capitolo dedicato alle avvertenze generali.

3) Varie ed eventuali

PEC:

I presenti prendono atto e recepiscono il seguente orientamento assunto in sede di task force lo scorso 18 giugno in merito alla trattazione delle pratiche di iscrizione PEC:

- Sono oggetto di sospensione tutte le pratiche RI e Rea laddove non risulti denunciato l'indirizzo PEC (escluse solo cancellazioni e bilanci);
- dopo la sospensione, in caso di mancata integrazione con l'indirizzo PEC, si arriva al rifiuto della pratica;
- le PEC non univoche vengono comunque evase non essendoci disposizioni di legge che vietino la possibilità di indicare un indirizzo elettronico presso un soggetto terzo.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

I presenti convengono che la norma trova la prima applicazione con la presentazione del bilancio 2013 e quindi nel 2014.

Non essendo ancora disponibile la modulistica ministeriale per l'iscrizione nell'apposita sezione, si decide di dare indicazione all'utenza di attendere per l'operazione di regolarizzazione da parte dei soggetti già esistenti.

VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL'INPS PERVENUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO: PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI 3° E 4° GRUPPO

La CCIAA di Forlì-Cesena evidenzia che l'INPS i giorni scorsi ha comunicato all'ente di avere emesso alcuni verbali di accertamento nei confronti di tali soggetti ritenendo che gli stessi siano iscrivibili nel R.I.

Analoga missiva è pervenuta anche alle consorelle.

Posto che trattasi di soggetti che operano nell'ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell'azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell'agente principale, ed in

particolare:

- i produttori di terzo gruppo hanno l'obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione;

- i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l'obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso è normalmente stabilito in provvigioni,

i presenti ritengono che i presupposti per l'iscrizione vi siano solo in presenza di organizzazione d'impresa, che deve essere denunciata dagli interessati; non è possibile pertanto l'iscrizione con la sola segnalazione INPS. Tuttavia si ritiene opportuno dare seguito alla segnalazione INPS invitando i soggetti con lettera scritta a iscriversi al R.I., qualora ricorrano i predetti presupposti. In difetto di risposta, si riterrà che non vi sia la condizione della organizzazione d'impresa.

Il gruppo si aggiorna al giorno 31 luglio dalle ore 10.00 alle 16.00

con il seguente ordine del giorno:

- **Esiti incontri sul territorio su flusso documentale SUAP-registro imprese**
 - **Prosecuzione manuale adempimenti**
 - incubatori di start up;
 - UL di società estere;
 - schede delle s.r.l.
 - **Esiti del gruppo regionale ATECO**
 - **Varie ed eventuali**
- La riunione ha termine alle ore 16.00.**

Orientamenti assunti